



Roma, 11 maggio 2018

Gentile Spedizioniere Doganale,
alleghiamo la Newsletter N° 06-2018 del 11 maggio 2018.

Tra gli argomenti trattati:

- Documento di Trasporto Elettronico (DTE).
- Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) fra Unione Europea e Canada.
- Tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali..
- Norme procedurali per agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci.
- Procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa.
- Classificazione delle merci nella nomenclatura doganale.
- Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR.
- Misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
- Provvedimenti europei

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

**NEWSLETTER DI INFORMAZIONE
PROFESSIONALE PER GLI
SPEDIZIONIERI DOGANALI**a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali**Osservatorio
Doganale****INDICE**

Introduzione	1
Osservatorio Doganale	
Documento di Trasporto Elettronico (DTE)	2
Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) fra Unione Europea e Canada .	4
Tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.	4
Norme procedurali per agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci.	5
Procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa.	7
Classificazione delle merci nella nomenclatura doganale.	7
Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR.	8
Misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.	8
Provvedimenti europei.	10

Documento di Trasporto Elettronico (DTE).

Documento di Trasporto Elettronico (DTE). Utilizzo del manifesto elettronico per il regime del transito semplificato (trasporto aereo e marittimo). Estensione in ambiente di addestramento/validazione e in ambiente di esercizio. Istruzioni operative: con nota prot. 41755/ RU del 12 aprile 2018, l'Agencia delle Dogane, dopo aver premesso che il Codice doganale dell'Unione (art. 233, par. 4, lett. e) ha introdotto tra le semplificazioni previste per il regime del transito unionale l'uso di un documento di trasporto elettronico (DTE) come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime del transito unionale, evidenzia che tale documento è ammesso a condizione che contenga le indicazioni di tale dichiarazione e tali indicazioni siano a disposizione delle autorità doganali alla partenza e a destinazione per consentire la vigilanza doganale delle merci e l'appuramento del regime.

In proposito, si informano le compagnie aeree/marittime che intendono beneficiare di tale semplificazione che



devono essere in possesso di specifica autorizzazione (decisione doganale "ETD", Da richiedersi tramite il "Trader Portal). L'Agenzia ricorda altresì che le vigenti semplificazioni del transito per via aerea e marittima - di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341 della Commissione (RDT) - saranno utilizzabili fino al 1° maggio 2018. Pertanto, a decorrere dal 2 maggio 2018, l'unica semplificazione utilizzabile sarà quella del DTE ed, in assenza della prescritta autorizzazione, si potranno effettuare esclusivamente operazioni di transito in procedura ordinaria, con relativo utilizzo dell'NCTS e presentazione di garanzia.

Considerato che in Italia viene già presentato il manifesto di arrivo (MMA) / di partenza (MMP) delle merci e che i relativi tracciati record già contengono gran parte dei dati richiesti per il DTE, nel corso del tavolo tecnico e-Customs del 28 febbraio 2018 si è convenuto di procedere all'integrazione delle informazioni mancanti negli attuali tracciati MMA/MMP per consentirne l'utilizzo come DTE.

Pertanto sono state realizzate nuove funzionalità per il trattamento delle informazioni integrative. Il tracciato dei manifesti non subisce nessuna variazione. Sono state introdotte regole e condizioni specificate in un allegato accluso alla nota in commento, a cui bisognerà tuttavia attenersi solo nei casi in cui il manifesto sia utilizzato per il regime del transito semplificato.

Per beneficiare della citata semplificazione gli operatori economici in possesso della decisione "ETD", trasmettono agli uffici di destinazione/partenza il MMA e il MMP secondo quanto previsto dal manuale dell'utente per il servizio telematico compilandoli come riportato in allegato. Si sottolinea che il manifesto elettronico vale anche come dichiarazione di

transito semplificato solo se è indicato almeno uno dei codici "T1" o "T2F".

Nel caso in cui il DTE sia utilizzato anche come dichiarazione di transito, il numero di riferimento LRN assegnato (dal vettore o dal suo rappresentante) al DTE, e da comunicare all'ufficio di destinazione, può essere costituito dal numero del volo o dal codice IMO della nave o numero del viaggio e dalla data di partenza, nonché da eventuali altri caratteri per garantirne l'univocità. Questi ultimi caratteri possono anche coincidere con il numero di manifesto (MMP) generato da AIDA per agevolare gli scambi di informazione tra la dogana di partenza e quella di destino. L'Agenzia raccomanda di utilizzare la codifica in questione, in quanto costituita da elementi facilmente riscontrabili e noti agli operatori coinvolti (numero del volo/codice IMO/numero del viaggio + data di partenza) che curano le pratiche di arrivo/partenza (agenzie marittime, spedizionieri, handler, ecc.).

Le nuove funzionalità sono disponibili in ambiente di addestramento dal 12 aprile al fine di consentire agli operatori economici di effettuare eventuali invii di prova. A tale scopo, qualora non si disponga ancora del codice identificativo della decisione ETD, utilizzare il codice fittizio "ITETDFALLBACK".

Le nuove funzionalità sono disponibili in ambiente di esercizio dal 2 Maggio 2018. E' possibile richiedere assistenza e segnalare malfunzionamenti, per i quali occorrerà attenersi alle istruzioni pubblicate sul portale dell'Agenzia nella sezione "Assistenza on-line" seguendo il percorso "Come fare per → Richiedere assistenza".

↪ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) fra Unione Europea e Canada.

Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) fra Unione Europea e Canada - Applicazione provvisoria del Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine: con la nota prot. 49263/R.U. del 2 maggio 2018, l'Agenzia delle Dogane, dopo aver ricordato che con la nota prot. 99637/R.U. del 14 settembre 2017 è stata resa nota la data di avvio (21 settembre 2017) dell'applicazione provvisoria dell'Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) UE/Canada, sulla base del Comunicato ufficiale 17/1959, emanato dalla Commissione Europea in data 8 luglio 2017, ribadisce che l'accordo entrerà definitivamente in vigore al momento della ratifica degli Organi parlamentari di tutti gli Stati membri dell'UE.

Al fine di evitare possibili difficoltà interpretative in merito alla concreta applicabilità delle disposizioni ivi contenute, si pone in evidenza che il Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine (da pag. 465 a 568 dell'Accordo CETA) è entrato in applicazione provvisoria - dalla predetta data del 21 settembre 2017 - in tutte le sue parti, per cui le norme e le procedure

di origine contenute in tutte le Sezioni e in tutti gli Allegati si applicano nella loro interezza.

Con nota prot. 70072/RU del 15 giugno 2017 l'Agenzia delle Dogane aveva provveduto alla diffusione del documento TAXUD concernente le "Linee guida sulle regole di origine entro l'ambito CETA", che rappresenta un utile e prezioso strumento conoscitivo di cui gli uffici doganali possono avvalersi ai fini della concreta applicazione di tutte le disposizioni contenute nel citato Protocollo origine. Il predetto documento è anche pubblicato sul sito internet dell'Agenzia, nella sezione Dogane - Operatore economico - Atti amministrativi generali - Accordi.

Ulteriori comunicazioni e indicazioni concernenti modifiche o integrazioni apportate dai competenti servizi della TAXUD al citato document saranno comunicate tempestivamente dall'Agenzia.

↪ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

con il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/582 del 12 aprile 2018, la Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione che ha stabilito il formulario di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 da utilizzarsi per chiedere che le autorità doganali intervengano per quanto riguarda le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale («formulario»).

Il nuovo formulario viene adattato al fine di tenere in considerazione l'esperienza pratica acquisita con l'uso di esso nonché garantire una trasmissione e uno scambio di informazioni affidabili attraverso la banca dati centrale di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 608/2013. Se una domanda è presentata successivamente alla sospensione dello svincolo o al blocco delle merci da parte delle autorità doganali su iniziativa delle stesse, ora il richiedente ne deve fare menzione nel formulario.

Inoltre, se il richiedente chiede di applicare la procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013, occorrerà che egli precisi se desidera che tale procedura sia applicata in tutti gli Stati membri oppure in uno o più Stati membri specifici.

Infine, il richiedente ha ora la possibilità di inserire nel formulario i nomi e gli indirizzi delle società e degli operatori commerciali interessati, in quanto le informazioni sono pertinenti ai fini dell'analisi e della valutazione del rischio di violazione effettuate dalle autorità doganali.

↳ Il Regolamento è disponibile al seguente [link](#)



Norme procedurali per agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione del 18 aprile 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 relativamente alle norme procedurali per agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci: il Regolamento in oggetto apporta alcune modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, che come noto stabilisce fra l'altro le norme procedurali di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 (in appresso «il codice»), al fine di agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci ed abroga i regolamenti (CEE) n. 3510/80 e (CE) n. 209/2005. L'articolo 68, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento 2015/2447 fa attualmente riferimento all'applicazione mutatis mutandis della sezione 2, sottosezioni da 2 a 9, di detto regolamento, che riguardano le norme di origine del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) dell'Unione. Tuttavia, solo alcune disposizioni contenute in tali sottosezioni sono pertinenti ai fini della registrazione degli



esportatori fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione. È stato pertanto necessario specificare dette disposizioni nel nuovo Regolamento. Poiché l'obbligo facente capo alla Commissione di fornire a un paese terzo con il quale l'Unione ha un regime preferenziale gli indirizzi delle autorità doganali responsabili della verifica di un documento relativo all'origine compilato da un esportatore registrato scaturisce in ogni caso dalle disposizioni del regime in questione, esso non viene più stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Inoltre, la disposizione transitoria di cui al predetto regolamento che consente in via provvisoria a un esportatore, che non è stato registrato ma che è un esportatore autorizzato nell'Unione, di compilare un documento relativo all'origine è diventata obsoleta e quindi viene soppressa. Per motivi di semplificazione e coerenza fra i regimi preferenziali, le piccole spedizioni che formano oggetto di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale vengono poi esentate dalla presentazione di un documento relativo all'origine qualora tale esenzione sia consentita ma non direttamente stabilita dal regime preferenziale. Considerato che esistono altri modi di identificare l'esportatore e che nell'Unione la firma non contribuisce allo status giuridico di un documento relativo all'origine, gli esportatori non sono più tenuti a firmare tale documento qualora ciò sia consentito ma non direttamente stabilito dal regime preferenziale.

Ancora, le norme di cui all'articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relative alla sostituzione delle prove dell'origine preferenziale rilasciate o compilate fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione, vengono essere applicate per estensione ai documenti relativi all'origine. Viene anche chiarita la forma nella quale si può rilasciare o

compilare un documento sostitutivo relativo all'origine.

Ulteriori norme contenute nel nuovo regolamento sono volte ad agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale. Poiché tali norme mirano a evitare agli operatori economici interessati le conseguenze avverse e non intenzionali della fusione nel codice del regime di trasformazione sotto controllo doganale con il regime di perfezionamento attivo, viene ora stabilito che esse si applicano retroattivamente dalla data di applicazione del codice.

L'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe includere un riferimento al nuovo allegato 22-06 bis, contenente il modulo di domanda da utilizzarsi a cura degli esportatori degli Stati membri che intendono registrarsi nel sistema REX, poiché l'allegato 22-06 è riservato alla registrazione degli esportatori nei paesi beneficiari dell'SPG. È pertanto opportuno inserire tale nuovo allegato 22-06 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, mentre l'allegato 22-06 di detto regolamento viene essere modificato di conseguenza. Gli articoli 82, 83 e 86 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 vengono anch'essi essere modificati in conseguenza dell'introduzione del nuovo allegato 22-06 bis. Considerato che esistono altri modi di identificare l'esportatore e che nell'Unione la firma non contribuisce allo status giuridico del documento relativo all'origine, gli esportatori non sono più obbligati a firmare l'attestazione di origine di cui all'articolo 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. I paragrafi 1, 2 e 3 di detto articolo si applicano mutatis mutandis alle attestazioni di origine compilate dagli esportatori dell'Unione non solo ai fini del cumulo



bilaterale di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, bensì anche per dichiarare l'origine delle merci esportate verso un paese beneficiario dell'SGP della Norvegia, della Svizzera o della Turchia ai fini del cumulo con materiali originari dell'Unione. L'articolo 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 viene pertanto essere modificato di conseguenza. ^{SEP} Per ulteriori dettagli si rimanda al testo del Regolamento.

dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, in particolare le righe contenenti i prodotti sottoposti ad accisa recanti i codici da E410 a E490 e i codici E910 ed E920, che vengono sostituite da nuove codifiche. Per ulteriori dettagli si rinvia al testo del Regolamento in commento.

↪ Il Regolamento è disponibile al seguente [link](#)

↪ Il Regolamento è disponibile al seguente [link](#)



Procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/550 della Commissione del 6 aprile 2018 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa: il Regolamento in questione modifica la tabella del punto 11 (prodotto sottoposto ad accisa)

Classificazione delle merci nella nomenclatura doganale.

Comunicazione (2018/C 146/01) in materia di decisioni ITV adottate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale: in base all'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorità doganali devono revocare le decisioni relative a informazioni vincolanti adottate, se diventano incompatibili con l'interpretazione della nomenclatura doganale a seguito di seguenti misure tariffarie internazionali, quali: decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del



sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottati dal Consiglio di cooperazione doganale. A seguito dell'adozione del documento CCD n. NC2373 - relazione della 59a sessione del comitato del sistema armonizzato, «Comitato SA» e del documento CCD n. NC2447 — relazione della 60a sessione del comitato del sistema armonizzato, «Comitato SA», le ITV adottate dalle autorità doganali dell'UE vanno revocate secondo le indicazioni a cui fa riferimento la comunicazione in comment, le quali possono essere richieste presso la Direzione Generale Fiscalità e unione doganale della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles, Belgio oppure consultando il sito Internet della TAXUD al [seguito indirizzo](#).

19.4.2018 sono stati pubblicati alcuni emendamenti alla convenzione TIR che entreranno in vigore il 1o luglio 2018 per tutte le parti contraenti. Per l'analisi di tali emendamenti si rinvia al testo della comunicazione.

↳ Le modifiche alla Convenzione sono disponibili al seguente [link](#)

↳ La Comunicazione è disponibile al seguente [link](#)



Misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

La Decisione in oggetto accetta le richieste presentate dall'Italia nell'abito di una lettera protocollata dalla Commissione il 27 settembre 2017, con cui il Paese richiedeva di essere autorizzato a a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE e a introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, fatta eccezione per i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della suddetta direttiva, e di convogliare le fatture nel «Sistema di Interscambio»



Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'UE L 99 del



(«SdI»), gestito dall'Agenzia italiana delle Entrate. ^[1]_[SEP]

L'Italia sostiene che il ricorso alla fatturazione elettronica obbligatoria, in base alla quale le fatture sono presentate attraverso lo SdI, consente all'amministrazione tributaria italiana di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori. Le autorità tributarie potrebbero quindi effettuare controlli tempestivi e automatici in merito alla coerenza degli importi IVA dichiarati e versati. ^[1]_[SEP] L'Italia ritiene inoltre che l'introduzione di un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica risulta di aiuto nella lotta alla frode e all'evasione, imprime un impulso alla digitalizzazione, e semplifica la riscossione delle imposte. ^[1]_[SEP]

In deroga all'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è quindi autorizzata in via transitoria (a partire dal 1o luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2021), ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della predetta direttiva. Inoltre, in deroga all'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia viene anche autorizzata a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario, eccetto il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.

↳ La Decisione è disponibile al seguente [link](#)



Provvedimenti Europei

In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR-Lex.

- EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:
- l'edizione del giorno della [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line](#),
- funzioni di [ricerca semplice](#), [ricerca avanzata](#) e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,
- la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF), metadati analitici per ciascun documento.

• **Nella GU UE L 94 del 12.04.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/562 della Commissione, del 9 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0562&from=IT>

• **Nella GU UE L 95 del 13.04.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/567 della Commissione, del 12 aprile 2018, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari di importazione di insaccati e di carne suina originari dell'Islanda

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0567&from=IT>



• **Nella GU UE L 97 del 17.04.2018 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/578 della Commissione, del 13 aprile 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0578&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/579 della Commissione, del 16 aprile 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio per quanto riguarda un contingente tariffario supplementare dell'Unione per alcuni prodotti agricoli originari del Cile

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0579&from=IT>

• **Nella GU UE C 137 del 17.04.2018 è stato pubblicato:**

- L' Avviso agli operatori economici — Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0417\(02\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0417(02)&from=IT)

• **Nella GU UE L 101 del 20.04.2018 sono stati pubblicati:**

- La Decisione (UE) 2018/600 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0600&from=IT>

- La Decisione (UE) 2018/601 del Consiglio, del 16 aprile 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda



<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0601&from=IT>

- L' Accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0420\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0420(01)&from=IT)

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/603 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0603&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione, del 18 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 relativamente alle norme procedurali per agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3510/80 e (CE) n. 209/2005

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0604&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 della Commissione, del 19 aprile 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0607&from=IT>

• **Nella GU UE L 105 del 25.04.2018 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento delegato (UE) 2018/632 della Commissione, del 19 febbraio 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America



<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0632&from=IT>

• **Nella GU UE L 106 del 26.04.2018 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/640 della Commissione, del 25 aprile 2018, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio originari di alcuni paesi terzi

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0640&from=IT>

- La Decisione (UE) 2018/641 del Consiglio, del 17 aprile 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione UE-Algeria riguardo alla modifica delle condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0641&from=IT>

• **Nella GU UE C 146 del 26.04.2018 è stata pubblicata:**

- La Comunicazione in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle decisioni in materia di informazioni vincolanti adottate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0426\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0426(01)&from=IT)

• **Nella GU UE L 110 del 30.04.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0659&from=IT>



● **Nella GU UE C 151 del 30.04.2018 è stato pubblicato:**

- L'Avviso di riapertura dell'inchiesta antidumping riguardante le importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0430\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0430(01)&from=IT)

● **Nella GU UE L 111 del 2.05.2018 è stata pubblicata:**

- La Rettifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1013R\(09\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1013R(09)&from=IT)

● **Nella GU UE L 113 del 3.05.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 della Commissione, del 2 maggio 2018, che dispone la registrazione delle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0671&from=IT>

● **Nella GU UE L 113 del 3.05.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/679 della Commissione, del 3 maggio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva forchlorfenuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0679&from=IT>

● **Nella GU UE C 157 del 4.05.2018 è stato pubblicato:**



- L'Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0504\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0504(01)&from=IT)

• **Nella GU UE L 116 del 7.05.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento (UE) 2018/683 della Commissione, del 4 maggio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0683&from=IT>

• **Nella GU UE C 159 del 7.05.2018 è stato pubblicato:**

- L'Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati tubi senza saldature originari, fra l'altro, dell'Ucraina

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0507\(02\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0507(02)&from=IT)